

PRESCRIZIONI 2020

CACCIA TARDO AUTUNNALE AL CERVO E AL CAPRIOLO

CACCIA SPECIALE ALLA VOLPE

artt. 26, 28 e 67 RALCC

GIORNI DI CACCIA:

la caccia tardo autunnale è permessa sabato 21, domenica 22, sabato 28 e domenica 29 novembre, sabato 5, domenica 6, mercoledì 9, sabato 12, domenica 13, mercoledì 16, sabato 19 e domenica 20 dicembre 2020.

La partenza per le zone di caccia, con patente, fucile e munizioni, è permessa alla vigilia di un giorno di caccia dopo le ore 14.00.

DISTRETTO DI CACCIA:

ogni cacciatore deve cacciare nel Distretto a lui assegnato fintanto che non è stato completato il piano di abbattimento. Quando la caccia nel suo Distretto è terminata, potrà cacciare in altri Distretti conformemente alle indicazioni dell'UCP (numero telefonico +41(0)79 407 49 29 o sito internet dell'UCP: www.ti.ch/caccia) sino a che gli abbattimenti saranno autorizzati.

ORARI DI CACCIA:

gli orari sono fissati nel modo seguente: novembre e dicembre: dalle ore 07.00 alle ore 14.00.

CAPRIOLI CACCIABILI E NUMERO MASSIMO PER CACCIATORE:


(è vietata la cattura di cervi marcati con collari e/o con marche auricolari)

CERVO:

- cerbiatti, femmine di 1.5 anni, femmine adulte non allattanti: numero illimitato;
- femmine adulte allattanti: un capo per cacciatore a condizione che in precedenza sia stato ucciso un cerbiatto, caso contrario si applica una tassa di CHF 2.50 al Kg (non conta come autodenuncia). Inoltre un capo supplementare in caso di cattura di un cerbiatto dopo l'uccisione della prima femmina allattante, caso contrario trattasi di un'autodenuncia e si applica una tassa di CHF 5.00 al Kg.

CAPRIOLO:

- piccolo dell'anno o femmina: 2 capi per cacciatore.



ATTENZIONE!

Durante i mesi di novembre e dicembre gran parte dei maschi adulti di capriolo sono sprovvisti di corna, per cui vi invitiamo ad osservare attentamente le caratteristiche del selvatico prima di esplodere il colpo (vedi disegno sopra).

TERRITORIO PER LA CACCIA AL CERVO:

Oltre alla separazione per Distretto, vi è una ripartizione in zone. La caccia si apre nei vari Distretti. In seguito, a dipendenza delle catture all'interno di un Distretto, la caccia potrà essere chiusa in una zona e rimanere aperta in un'altra. Il cacciatore deve rimanere nel Distretto a lui assegnato fino alla sua chiusura totale (in tutte le zone del Distretto).

Valevole per tutti i Distretti: la caccia è permessa nel medesimo territorio indicato per la caccia alta (art. 44 RALCC) al di sotto dei 1'600 mslm.

- LEVENTINA:

nel territorio del Distretto, compresa la bandita federale del Campo Tencia nel territorio al disotto della strada che collega Dalpe a Gribbio e prosegue fino a Chironico.

Zona 1: territorio a nord del confine nord della bandita federale del Campo Tencia sulla sponda destra del fiume Ticino e rispettivamente a nord della Valle di Freggio sulla sponda sinistra.

Zona 2: territorio a sud del confine nord della bandita federale del Campo Tencia sulla sponda destra del fiume Ticino e rispettivamente a sud della Valle di Freggio sulla sponda sinistra.

- BLENIO:

nel territorio del Distretto, compresa la bandita federale della Greina all'interno del seguente confine: dall'incontro della val Agrasca con la strada che porta a Daigra segue la strada fino alla prima curva dopo Daigra. In linea retta raggiunge il fiume e risale sempre in linea retta fino alla quota dei 1'400 m/slm. Segue la quota in direzione sud fino al Monte Scalveid e quindi in linea retta al fiume Brenno del Luzzone. Segue il fiume fino ad incontrare il Brenno della Camadra che risale fino alla confluenza del riale Vall'Agrasca che risale fino al punto di partenza.

Nella zona del piano la caccia è permessa dalle ore 07:00 alle ore 09:00 unicamente da postazione fissa posta a un'altezza minima di 2 metri dal suolo, è pertanto vietata la caccia di movimento.

Zona 1: territorio a nord della Valle di Marolta (riale Fruda) sulla sponda destra del fiume Brenno e rispettivamente a nord della Val Crenn sulla sponda sinistra.

Zona 2: territorio a sud della Valle di Marolta (riale Fruda) sulla sponda destra del fiume Brenno e rispettivamente a sud della Val Crenn sulla sponda sinistra.

- RIVIERA:

nel territorio del Distretto, compreso il territorio di Claro e nella parte del Distretto di Bellinzona situata sulla sponda destra del fiume Moesa. Sulla sponda destra del fiume Ticino il confine di distretto tra Riviera e Bellinzona non segue quello politico ma il riale della Valle di Moleno.

Nella zona del piano la caccia è permessa dalle ore 07:00 alle ore 09:00 unicamente da postazione fissa posta a un'altezza minima di 2 metri dal suolo, è pertanto vietata la caccia di movimento.

Zona 1: territorio sulla sponda destra del fiume Ticino.

Zona 2: territorio sulla sponda sinistra del fiume Ticino.

- BELLINZONA:

nel territorio del Distretto.

Nella zona del piano la caccia è permessa dalle ore 07:00 alle ore 09:00 unicamente da postazione fissa posta a un'altezza minima di 2 metri dal suolo, è pertanto vietata la caccia di movimento.

Zona 1: sponda destra del fiume Ticino: dal riale della Valle di Moleno fino al confine con il distretto di Locarno (Gudo-Cugnasco).

Zona 2: sponda sinistra dei fiumi Moesa e Ticino.

- **LOCARNO:**

nel territorio del Distretto, compresa la bandita no. 24 Gridone.

Zona 1: territorio del Distretto di Locarno sulla sponda destra del fiume Ticino e del Lago Verbano fino alla foce del fiume Maggia (sponda sinistra del fiume Maggia).

Zona 2: territorio del Distretto di Locarno sulla sponda destra del fiume Maggia.

Zona 3: territorio del comune di Gambarogno.

- **VALLEMAGGIA:**

nel territorio del Distretto, compresa la bandita no. 42 Lodano-Maggia.

Zona 1: territorio dei comuni di Avegno, Gordevio e Maggia.

Zona 2: territorio del comune di Cevio e Val Rovana (Comuni di Linescio, Cerentino, Campo VM e Bosco Gurin).

Zona 3: territorio del comune di Lavizzara.

- **LUGANO:**

nel territorio del Distretto.

Zona 1: territorio sulla sponda destra del fiume Vedeggio.

Zona 2: territorio sulla sponda sinistra del fiume Vedeggio.

Zona 3: territorio a sud del ponte-diga di Melide, a sinistra dell'autostrada (escluso Brusino Arsizio), comprendente il territorio che va dalle Cantine di Gandria sino a Rovio (confine distrettuale).

- **MENDRISIO:**

nel territorio del Distretto, compreso il territorio di Brusino Arsizio e compresa la bandita no. 1 Gole della Breggia.

TERRITORIO PER LA CACCIA AL CAPRIOLO:

La caccia al capriolo è aperta nel medesimo territorio indicato per la caccia al cervo (esclusi i territori appartenenti alla Bandite federali del Campo Tencia e della Greina) **al di sotto dei 1'200 mslm**, esclusivamente nei Distretti di Leventina, Blenio, Lugano e Locarno.

POSTI DI CONTROLLO:

I capi abbattuti devono essere presentati il **giorno stesso della cattura, dalle ore 14.30 alle ore 15.30, a uno dei 5 posti di controllo: Faido** (ex-macello Rossi); **Olivone** (Centro manutenzione strade cantonali); **Gudo** (ex parco selvaggina), **Lamone** (EcoCentro Serta), **Losone** (Zandone, Centro Manutenzione Strade Cantonali).

Con la chiusura della caccia nei Distretti di Leventina e Blenio, viene anche chiuso il posto di controllo corrispondente.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI E COMUNICAZIONE TELEFONICA:

- La caccia termina (anche per il capriolo) dapprima nelle zone e in seguito nei Distretti con il raggiungimento del piano di abbattimento del cervo.

Il giorno precedente una giornata di caccia (martedì, venerdì e sabato), a partire dalle ore 17:00, il cacciatore è **OBBLIGATO** a informarsi per telefono - componendo il numero +41(0)79 407 49 29 - in merito alle modalità di caccia valide in un determinato Distretto. L'assenza di comunicazioni vale quale conferma della continuazione del prelievo, senza alcun cambiamento delle prescrizioni.

Le modalità di caccia sono presenti anche sul sito internet dell'UCP (www.ti.ch/caccia).

- La caccia può essere interrotta in Valle Bedretto (in tal caso la caccia verrà vietata a ovest del vallone che scende verso Fontana per la sponda sinistra e a ovest del Ri di Fontana (val Ruinò) per la sponda destra) e nelle Bandite federali del Campo Tencia e della Greina in maniera autonoma rispetto al restante territorio dei Distretti di Leventina e Blenio.
- Per ogni Distretto e per ogni zona è stato fissato un numero massimo di femmine adulte di cervo.
Al raggiungimento delle quote prefissate la caccia alle cerva adulte verrà interrotta.
- L'uso dei veicoli a motore è libero sulle strade normalmente aperte alla circolazione stradale nelle zone di caccia dei rispettivi Distretti, **ad eccezione della fascia oraria dalle ore 06:45 alle ore 08:30.**
In questa fascia oraria è comunque consentito il recupero dei capi abbattuti.
- I cervi e i caprioli abbattuti sono da iscrivere immediatamente, sul luogo dell'uccisione, nel Foglio di controllo. Lo stesso deve essere inviato all'Ufficio della caccia e della pesca entro 7 giorni dal termine della caccia.
- In caso di assenza di neve, rispettivamente di forti nevicate, possono essere imposte quote altimetriche superiori, rispettivamente inferiori; oppure la caccia può essere interrotta.

CACCIA SPECIALE ALLA VOLPE:

- La caccia speciale alla volpe è autorizzata sulla parte del territorio cantonale ove è permessa la caccia tardo autunnale al cervo (esclusi i territori appartenenti alla Bandite federali del Campo Tencia e della Greina) alle stesse condizioni.
- Numero di catture: **illimitato.**
- Le catture vanno iscritte immediatamente, sul luogo dell'uccisione, nel Foglio di controllo della caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo.

SICUREZZA E INDUMENTI AD ALTA VISIBILITA':

- Prima di sparare va sempre identificato con certezza il proprio obiettivo, ponendo particolare attenzione sulle conseguenze in caso di errori di tiro, colpo di rimbalzo e foratura dell'obiettivo.
Prima di ogni sparo, il tiratore deve assolutamente verificare la presenza di un parapalle efficace.
- Per tutti i partecipanti alla caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo e alla caccia speciale alla volpe è **obbligatorio** indossare indumenti ad alta visibilità (giubbotti fosforescenti, gilet, giacche o copricapo appositi), per motivi di sicurezza.

Per il resto valgono le stesse prescrizioni applicate durante la caccia alta (RALCC dell'11 luglio 2006, modifica del 1 luglio 2020).

UFFICIO DELLA CACCIA E DELLA PESCA (UCP)

Ottobre 2020